

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 373-A)

*Urgenza ai sensi dell'articolo 77
del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1979

Proroga del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978,
n. 837, concernente la Commissione parlamentare d'inchiesta
e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare
e sugli approvvigionamenti

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti istituita con legge 8 agosto 1977, n. 596, è stata insediata il 17 novembre dello stesso anno ed entro un anno (termine non prorogabile secondo l'articolo 4 della legge istitutiva) avrebbe dovuto prendere in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio fra quelli oggetti di contratti nell'ultimo decennio (articolo 2 della legge istitutiva) nonchè proporre iniziative legislative e amministrative opportune per uno snellimento delle procedure previste per le commesse militari e per delimitare le sfere di competenza e definire le responsabilità nella particolare materia (articolo 3 della predetta legge).

Nonostante la proroga del suindicato termine di scadenza disposta dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, entrata in vigore il 29 dicembre dello stesso anno, la Commissione ha potuto, attraverso una ventina di sedute plenarie, svolgere solo la parte del suo lavoro avente carattere preliminare rispetto ai compiti legislativi affidati (audizioni e raccolta di documentazione).

Si è resa pertanto necessaria una ulteriore proroga del termine di scadenza della Commissione.

Il disegno di legge n. 373 è stato presentato dal senatore Signori il 24 ottobre 1979 quando il termine prorogato dalla legge numero 837 (17 novembre 1979) non era ancora decorso. La Commissione difesa tuttavia ha preso in esame il disegno di legge medesimo il 28 novembre scorso quando, per la decorrenza del termine, la Commissione parlamentare di cui trattasi aveva cessato di esistere.

In un primo tempo, la Commissione aveva ritenuto che, per esigenze di semplicità legislativa ed inoltre di continuità del mandato e del lavoro già svolto dalla Commissione d'inchiesta, fosse preferibile attua-

re una sorta di sanatoria a mezzo di una norma di proroga avente effetto retroattivo. Ma una riconsiderazione più meditata del problema, nelle sue implicazioni giuridiche, ha suggerito la presentazione del testo che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori.

Esso è chiaramente caratterizzato dal titolo che prevede una « nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ».

Il predetto titolo (lo stesso della legge 8 agosto 1977, n. 596, con la sola aggiunta dell'aggettivo « nuova ») e l'articolo 1 rendono chiaro che la Commissione proposta è in tutto conforme alla Commissione costituita a suo tempo sulla base della citata legge.

L'articolo 2 consente di tener conto di tutto il lavoro svolto dalla data di insediamento della precedente Commissione (17 novembre 1977) alla data di scioglimento delle Camere e di utilizzarne il materiale raccolto.

L'articolo 3 fissa in un anno, a decorrere dalla data del suo insediamento, il termine di conclusione dei lavori. L'anno corrisponde al primo termine già fissato per la precedente Commissione: è auspicabile che la nuova Commissione lo consideri un impegno non derogabile. Nel secondo comma dell'articolo 3 si precisa che le spese per il funzionamento della Commissione, comprese quelle — del tutto indispensabili — relative alle consulenze e alle collaborazioni esterne, sono poste pariteticamente a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

L'utilità della Commissione proposta — più volte ribadita da tutti i Gruppi parlamentari e apparsa ancor più evidente dall'esame del lavoro fin qui svolto — conferisce importanza al presente disegno di legge che si raccomanda alla vostra approvazione.

DE ZAN, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Proroga del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, concernente la Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Articolo unico.

La scadenza del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, è prorogata di sei mesi.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 536, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.